



COMUNE DI PIETRA MARAZZI

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24.04.2021

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzione del Canone unico

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Art. 3 – Definizioni generali

Art. 4 – Presupposto oggettivo

Art. 5 – Soggetto passivo

Art. 6 – Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

TITOLO II

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE

ED AUTORIZZAZIONE

Art. 7 – Concessione/autorizzazione

Art. 8 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

Art. 9 – Attivazione del procedimento amministrativo

Art. 10 – Termini per la definizione del procedimento amministrativo

Art. 11 – Istruttoria

Art. 12 – Conclusione del procedimento

Art. 13 – Rilascio della concessione/autorizzazione

Art. 14 – Contenuto del provvedimento di concessione /autorizzazione

Art. 15 – Principali obblighi del concessionario

Art. 16 – Revoca e modifica della concessione. Rinuncia

Art. 17 – Decadenza dalla concessione/autorizzazione

Art. 18 – Subentro nella concessione/autorizzazione

Art. 19 – Rinnovo della concessione/autorizzazione

Art. 20 – Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

Art. 21 – Occupazioni d’urgenza

Art. 22 – Esposizioni pubblicitarie abusive

Art. 23 – Pubbliche affissioni

TITOLO III

PARTICOLARI FATTISPECIE

Art. 24 – Mestieri girovaghi e artisti di strada

Art. 25 – Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

Art. 26 – Occupazioni con ponti, scale e simili

Art. 27 – Occupazioni con tende e tendoni

TITOLO IV

TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Art. 28 – Tariffe

Art. 29 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

Art. 30 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

Art. 31 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari in base alla tipologia

Art. 32 – Tariffa standard

Art. 33 – Tariffe per occupazioni di sottosuolo

Art. 34 – Esenzioni delle Tariffe

TITOLO V

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 35 – Presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo

Art. 36 – Modalità di versamento

Art. 37 – Pagamento del Canone unico

Art. 38 – Rimborsi

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 39 – Occupazioni abusive e rimozione

Art. 40 – Sanzioni ed indennità

Art. 41 – Riscossione coattiva

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – Norme di rinvio e finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione del Canone unico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 1, da comma 816 a comma 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone.
2. Il Canone di cui al precedente comma, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie.
3. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione del Canone unico, da applicarsi sul territorio del Comune di Pietra Marazzi, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni, ad opera dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari, nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente comunale.
3. Il regolamento è improntato ai principi ed alle disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie presenti all'interno del territorio comunale e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, unitamente alle modalità per la richiesta, al rilascio, alla revoca ed alla decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe da applicare alle occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari, comprese quelle relative alle pubbliche affissioni.
4. Il presente regolamento detta anche le modalità ed i termini da rispettare per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone ed individua le riduzioni ed esenzioni da applicare.
5. Il regolamento disciplina, altresì, le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicate le altre norme dei regolamenti comunali relativi all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al

procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici ed alle disposizioni in ambito di contabilità pubblica ed ogni altra disposizione con queste compatibili.

Art. 3 - Definizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si forniscono le seguenti definizioni:

a) **suolo pubblico o occupazione**: si intendono i luoghi e spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

b) **canone**: si intende l'ammontare dovuto dal soggetto passivo, calcolata in base alle disposizioni del presente regolamento;

c) **diffusione di messaggi pubblicitari**: si intendono tutte le forme di messaggi che sono diffuse in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tali i luoghi accessibili al pubblico o che sia percepibile in qualsiasi modo da luoghi pubblici; in particolare sono considerati messaggi pubblicitari quelli tesi a promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, nonché a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato:

d) **insegne di esercizio**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);

e) **preinsegna**: è la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

f) **cartelli pubblicitari**: sono i manufatti bidimensionali supportati da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Art. 4 - Presupposto oggettivo

1. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile al pubblico, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spazio interno dei centri commerciali; sono ricompresi nella diffusione dei messaggi pubblicitari anche i messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli ad uso pubblico o privato, nonché i messaggi sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del precedente comma, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 5 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nell'ipotesi di pluralità di occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone dovuto.

4. Nel caso in cui soggetto passivo è il condominio, il pagamento è eseguito da parte dell'amministratore

Art. 6 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Al fine dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa standard, il Comune di Pietra Marazzi, appartiene alla classe demografica degli enti aventi popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti.

2. Date le caratteristiche specifiche del territorio comunale, nel quale le strade e le vie sono tutte assimilabili tra loro per percorrenza ed importanza, non si ritiene opportuno suddividerlo in zone ed in categorie, applicando perciò a tutte le zone e categorie la tariffa ordinaria.

TITOLO II

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

Art. 7 - Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Possono essere sottoposti al rilascio di autorizzazione, la collocazione dei mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Art. 8 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
4. Gli uffici coinvolti nel procedimento teso al rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono i seguenti:
 - SUAP,
 - ufficio tributi
5. I suddetti ufficio saranno competenti, rispettivamente delle seguenti fasi del procedimento:
 - fase ricezione istanza: SUAP
 - fase istruttoria: SUAP

- fase calcolo Canone dovuto: ufficio tributi
- fase emissione documento per la riscossione: ufficio tributi
- fase rilascio titolo e documento per la riscossione: ufficio entrate.

4. Gli uffici coinvolti nel procedimento teso al rilascio di autorizzazione per l'installazione di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari sono i seguenti:

- SUE,
- ufficio tributi

5. I suddetti ufficio saranno competenti, rispettivamente delle seguenti fasi del procedimento:

- fase ricezione istanza: SUE,
- fase istruttoria: SUE,
- fase calcolo Canone dovuto: ufficio tributi,
- fase emissione documento per la riscossione: ufficio tributi,
- fase rilascio titolo e documento per la riscossione: ufficio tributi

Art. 9 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La richiesta può essere finalizzata all'installazione nel territorio comunale, di impianti pubblicitari, anche temporaneamente.
3. La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
 - c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
4. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
5. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.
6. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
7. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241, che dispone in materia di procedimento amministrativo, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.
8. Le istanze devono essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione o impianto. In sostituzione di detti documenti può essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/'00.

Art. 10 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 11 - Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 10, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 12 - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone unico, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento.

Art. 13 - Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore individuato dalla procedura disciplinata dal presente regolamento, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo (ad eccezione delle esenzioni di legge),
 - spese di sopralluogo (se necessario),
 - deposito cauzionale, quando richiesto per pratiche di particolare complessità.
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti

imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 14 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione o del mezzo per la diffusione di messaggi pubblicitari/;
- la durata in caso di occupazione in caso di occupazione di suolo pubblico e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario,
- eventuali altre prescrizioni.

Art. 15 - Principali obblighi del titolare della concessione/autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. In caso di installazione di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari, il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima

Art. 16 - Revoca e modifica della concessione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del

canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia:

- il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione;
- non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 17 - Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 18 - Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 10 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 19 - Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 20 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 21 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive

Articolo 22 - Esposizioni pubblicitarie abusive

1. Nel caso di esposizione di messaggi pubblicitari abusivi l'ufficio competente dell'ente richiede al soggetto che ha commesso la violazione di procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, ovvero privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.

2. Qualora ciò non avvenga entro il termine assegnato al soggetto che ha realizzato l'abuso, il Comune provvede alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi di cui al primo comma, in conformità all'articolo 45.

Art. 23 - Pubbliche affissioni

1. Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.

2. Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.

3. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

4. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

TITOLO III

PARTICOLARI FATTISPECIE

Art. 24 - Mestieri girovaghi e artisti di strada

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune per lo svolgimento di tali attività, previo rilascio del permesso di occupazione da parte dell'ufficio comunale competente.
2. Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante occorre inoltrare la relativa domanda.
3. Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale nella misura di euro 100,00 da comunicare all'Ufficio competente, a garanzia della copertura di danni, di eventuali contributi, spese, eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l'occupazione dell'area e dell'impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione.
4. Il versamento della cauzione deve essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 e comunque prima dell'inizio dell'occupazione, con le modalità di versamento previste dalla normativa vigente.
5. Il mancato versamento nel termine sopra indicato comporta l'archiviazione dell'istanza e l'eventuale occupazione realizzata è considerata abusiva.
6. Nel caso in cui pervengano più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza è determinato secondo il criterio cronologico della data di

presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e degli allegati previsti, oltre che di copia della quietanza di versamento della cauzione.

Art. 25 - Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Art. 26 - Occupazioni con ponti, scale e simili

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Art. 27 - Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

TITOLO IV

TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Art. 28 - Tariffe

1. Con apposita delibera di Giunta Comunale sono approvate le tariffe del Canone unico, entro il termine stabilito dalla normativa statale per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000.
2. Qualora le tariffe non vengano approvate entro tale termine, si intendono prorogate di anno in anno.
3. Sono previste le seguenti tipologie di tariffe:
 - tariffa giornaliera, quando l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di mezzi pubblicitari ha durata inferiore all'anno;
 - tariffa annua, quando l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di mezzi pubblicitari si protrae per l'intero anno solare.

Art. 29 - Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Per le occupazioni di suolo pubblico di cui al comma 819, lett. a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base ai seguenti parametri:

- durata, superficie di occupazione in metri quadrati, tipologia dell'occupazione;

2. in conformità al comma precedente, vanno considerati i seguenti criteri:

a) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

b) durata dell'occupazione;

3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si considera la somma delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

Art. 30 - Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se nella dichiarazione viene indicata la superficie della cornice, questa è esclusa dal calcolo del Canone dovuto.

2. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 31 - Criteri di determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari in base alla tipologia

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizio a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitari o cumulativo.
3. Solo nel caso in cui le pre-insegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
8. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
10. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
11. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
13. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi ed alla superficie adibita alla proiezione.
14. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

15. Quando l'esposizione di cui al punto precedente ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo a presentare l'elenco dei locali e il soggetto interessato, in questo caso, è tenuto a pagare forfettariamente la tariffa del canone prevista per la categoria speciale, nella misura del 50% del totale delle locandine.

16. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nelle aree mercatali nei giorni di mercato ed in occasione di sagre, fiere, pali o e di manifestazioni sulle piazze principali aventi unicamente carattere commerciale e con la presentazione, almeno 3 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del canone.

17. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

18. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

19. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Art. 32 - Tariffa standard

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile, è applicata nella misura di € 30,00, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare.

2. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile è applicata nella misura di € 0,60, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.

Art. 33 - Tariffe per occupazioni di sottosuolo

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua di cui al comma 1, dell'art. 33, è ridotta ad un quarto.

2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri, per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri

3. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.

5. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

6. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. A tal fine, il soggetto tenuto al versamento del Canone deve presentare specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione.

8. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

9. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi e di impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi.

10. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

11. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

12. Le tariffe, le maggiorazioni ed i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono demandati all'approvazione della Giunta Comunale.

Art. 34 - Esenzioni delle Tariffe

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

TITOLO V

DICHIARAZIONE, VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 35 - Versamento del Canone unico

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di occupare suolo pubblico o di iniziare la diffusione dei messaggi pubblicitari, a presentare al Comune apposita dichiarazione, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune.
2. Il versamento del Canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, del D.L. n. 193/2016 e s.m.i. e delle altre modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.

Art. 36 - Presentazione della dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Nella predetta istanza devono essere indicate le caratteristiche dell'occupazione o dell'impianto per la diffusione di messaggi pubblicitari, la durata dell'occupazione e dell'esposizione di messaggi pubblicitari e l'ubicazione dell'occupazione e dei mezzi pubblicitari utilizzati.
3. In caso di variazione del messaggio pubblicitario, tale da comportare la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, deve essere presentata una nuova dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'ufficio competente procede al conguaglio dell'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione.
4. In assenza di variazioni la dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi.
5. La modifica dell'occupazione permanente di suolo pubblico può avvenire solo previa nuova concessione ottenuta mediante la presentazione di una nuova istanza all'ufficio competente.

Art. 37 - Pagamento del Canone unico

1. Il termine per il pagamento del Canone unico relativo ad occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari con carattere permanenti è il 31 gennaio di ogni anno.
2. Il Comune provvede ad inviare il modello di pagamento per il Canone di cui al comma precedente, con l'importo dovuto, con arrotondamento al centesimo di euro.
3. Qualora il soggetto passivo non riceva copia del modello di pagamento, il medesimo deve richiedere all'ufficio competente copia del modello di pagamento, al fine di eseguire il versamento di quanto dovuto, entro il termine di cui al comma 1.
4. Per il canone unico dovuto per periodi inferiori all'anno solare, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione, prima dell'occupazione di suolo pubblico o della diffusione dei messaggi pubblicitari

Art. 38 - Rimborsi

1. Qualora l'utente versi un importo del Canone unico superiore a quanto dovuto, può essere richiesto il rimborso dell'importo pagato in eccesso entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso., ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
2. L'ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si proceder al rimborso di somme pari od inferiori a 10,00 euro, al netto degli interessi maturati.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 39 - Occupazioni abusive e rimozione

1. In presenza di occupazioni o di impianti pubblicitari abusivi, il Comune procede con la contestazione dell'abuso, mediante notifica di apposito verbale di contestazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, per esempio per cessazione o decadenza o revoca dell'autorizzazione, il Comune deve procedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
3. Nel caso di messaggi pubblicitari abusivi, il Comune deve procedere con l'immediata copertura della pubblicità, previa notifica del predetto processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico del soggetto che ha effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
4. Qualora la rimozione sia effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, questo non ha diritto al rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
5. Nel caso di rimozione conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 40 - Sanzioni e indennità

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

2. Le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi di cui al comma 1, sono considerate permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

3. Le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi di cui al comma 1, sono considerate temporanee se diverse da quelle di cui al comma 2 e si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente alla data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

4. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 41 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

2. Nel dettaglio viene adottato il ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e l'atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Norme di rinvio e finali

1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP, TOSAP, ICP e DPA, CIMP.

2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

